

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, N. 231**

Codice Etico

Indice

Articolo 1 - Finalità e operatività	3
Articolo 2 - Destinatari	3
Articolo 3 - Imparzialità e conflitto di interessi.....	3
Articolo 4 - Gestione del personale	4
4.1 - Molestie sul luogo di lavoro.....	5
4.2 - Ambiente di lavoro.....	5
Articolo 5 - Divieto di detenzione di materiale pornografico	5
Articolo 6 - Utilizzo di beni aziendali.....	5
Articolo 7 - Monete banconote e valori di bollo.....	5
Articolo 8 - Riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	6
Articolo 9 - Sicurezza sul lavoro	6
Articolo 10 - Ambiente.....	7
Articolo 11 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione	7
Articolo 12 - Rapporti con l’Autorità giudiziaria	8
Articolo 13 - Rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali e associazioni	8
Articolo 14 - Reati associativi.....	8
Articolo 15 - Sponsorizzazioni e donazioni	8
Articolo 16 - Trasparenza della contabilità e comunicazioni sociali	9
Articolo 17 - Informazioni aziendali, riservatezza e privacy	9
Articolo 18 - Informazioni societarie verso l’esterno	10
Articolo 19 - Autorità pubbliche di vigilanza.....	10
Articolo 20 - I controlli interni.....	11
Articolo 21 - Altri adempimenti	11
Articolo 22 - Rapporti con i fornitori e consulenti	12
Articolo 23 - Incassi e pagamenti.....	12
Articolo 25 - Finanziamento ad associazioni terroristiche.....	13
Articolo 26 - Gestione di documenti e sistemi informatici	13
Articolo 27 - Tutela dei marchi e brevetti e del diritto d’autore	13
Articolo 28 - Rinvio.....	14
Articolo 29 - Sanzioni disciplinari	14
Articolo 30 - Entrata in vigore, coordinamento, efficacia, aggiornamento e modifiche.....	15

Codice Etico

Articolo 1 - Finalità e operatività

- ❖ Il Codice etico (di seguito: “Codice”) è un documento ufficiale del Fapi approvato dal Consiglio di Amministrazione, che raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui il Fondo si riconosce per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2. Il Codice traccia, altresì, la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale. I rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli, devono essere improntati ai principi di legalità, onestà, correttezza, integrità, riservatezza, trasparenza e reciproco rispetto. A tali principi l’azione del Fapi e il suo personale dovranno attenersi anche nel caso di attività svolte in Paesi esteri, agendo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ivi vigenti.
- ❖ Le regole del presente Codice non sostituiscono ma integrano i doveri fondamentali dei lavoratori, e non esimono dalla osservanza della normativa civile, penale, amministrativa e contrattuale vigente in materia.
- ❖ Copia del presente Codice è consegnata a tutto il personale del Fondo, in modo che sia data prova di conoscenza preventiva dello stesso, con attestazione corrispondente. Ai fini della conoscibilità, il presente Codice è inoltre affisso in copia permanente nei locali aziendali, nonché disponibile in formato elettronico sui siti Intranet ed Internet del Fondo.

Articolo 2 - Destinatari

- ❖ Il presente Codice è vincolante e deve essere osservato da tutto il personale in servizio nel Fondo ovvero da ogni soggetto che svolge attività in nome e per conto del Fondo, ovunque operino, sia in Italia che all’estero, inclusi i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dello stesso, ai Sindaci, ai collaboratori e consulenti esterni che agiscono nell’interesse del Fapi, ovunque operino, sia in Italia che all’estero.
- ❖ I responsabili di funzione, ovvero i loro delegati vigilano sulla osservanza del Codice, danno indicazioni ai dipendenti che richiedono chiarimenti in caso di dubbi e, nell’ipotesi di accertata violazione, riferiscono ai diretti superiori.

DOVERI E RESPONSABILITÀ

Articolo 3 - Imparzialità e conflitto di interessi

- ❖ Fapi intende sviluppare il valore della concorrenza operando secondo principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.
- ❖ I soggetti tenuti all’osservanza del Codice, nell’adempimento della prestazione lavorativa, operano con imparzialità e neutralità in tutti i procedimenti ed assumono decisioni con rigore e trasparenza, nel rispetto della legge.
- ❖ Tutte le decisioni e le scelte prese per conto di Fapi devono essere effettuate nell’interesse dello stesso.
- ❖ Tutto il personale di Fapi deve evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse con il Fapi stesso o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali nell’interesse del Fondo. A tal proposito, il personale non utilizza la propria posizione

e le informazioni acquisite nel proprio lavoro, in maniera tale da creare conflitto, tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali.

- ❖ Il personale si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività relative allo stato giuridico o al trattamento economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti di Fapi.
- ❖ Il personale di Fapi, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali sul tema, non deve assumere incarichi esterni in società o imprese i cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli di Fapi e, comunque, non accetta incarichi di collaborazione con persone od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti l'ufficio.

Articolo 4 - Gestione del personale

- ❖ Fapi svolge le proprie attività in osservanza con la legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro.
- ❖ Fapi evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale e offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazioni di razza, sesso, età, orientamento sessuale, handicap fisici o psichici, nazionalità, credo religioso, appartenenza politica e sindacale. Pertanto, le funzioni competenti dovranno:
 - adottare, per decisioni relative al personale, criteri professionali basati sul merito;
 - selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire il personale senza alcuna discriminazione;
 - creare un ambiente lavorativo in cui le caratteristiche personali del singolo lavoratore non diano vita a discriminazioni;
 - assicurare la tutela della privacy del personale di Fapi ed il diritto degli stessi a lavorare senza subire illeciti condizionamenti.
- ❖ In osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Fapi si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali, la prevenzione dello sfruttamento minorile ed a non utilizzare il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù.
- ❖ Il Fondo esige, pertanto, che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, sfruttamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
- ❖ Fapi si impegna a promuovere la cultura della sicurezza nel lavoro, anche attraverso incontri informativi e formativi diretti al personale, ed il rispetto dell'ambiente.
- ❖ Tutto il personale e i collaboratori di Fapi dovranno osservare le norme vigenti e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, al fine di garantire e conservare la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro.
- ❖ Fapi si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini. Fapi si impegna a non assumere personale privo di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno annullato, revocato o scaduto e per cui non è stato chiesto rinnovo entro i termini di legge.

4.1 - Molestie sul luogo di lavoro

❖ Fapi esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie intese come:

- ingiustificata interferenza nell'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- creazione di un ambiente lavorativo intimidatorio e ostile nei confronti di un singolo o di gruppi di lavoratori;
- ostacolo a prospettive di lavoro individuali per motivi di competitività personale.

Il Fondo, inoltre, non ammette il compimento di molestie sessuali in qualsiasi forma esse siano realizzate.

4.2 - Ambiente di lavoro

❖ Fapi richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a creare un ambiente di lavoro dove vi sia rispetto della sensibilità e della dignità degli altri.

❖ Pertanto, è ritenuto pregiudizievole di tali caratteristiche e quindi vietato:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di sostanze che abbiano effetti analoghi;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

Articolo 5 - Divieto di detenzione di materiale pornografico

❖ Fapi vieta in maniera assoluta, di detenere presso i propri locali, le pertinenze, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia riconducibile al Fondo, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Articolo 6 - Utilizzo di beni aziendali

❖ Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e della conservazione dei beni, materiali e immateriali (quali, a titolo esemplificativo, strumenti hardware, licenze software, posta elettronica, apparecchiature telefoniche, autoveicoli, macchinari, apparecchiature e strumenti, ecc.) affidategli per espletare l'attività lavorativa nell'ambito aziendale, adoperandosi affinché questi siano utilizzati per giusti fini da persone debitamente autorizzate. Le risorse tecnologiche dovranno essere utilizzate in conformità alla normativa vigente e secondo le regole procedurali ed operative stabilite dal Fapi.

❖ L'utilizzo di beni aziendali per scopi personali è consentito nei limiti e nelle situazioni di particolare necessità e comunque l'eventuale utilizzo a scopo personale non dovrà pregiudicare lo svolgimento del servizio.

Articolo 7 - Monete banconote e valori di bollo

❖ Gli incaricati della gestione di denaro e valori, che operano per conto di Fapi, devono effettuare il controllo delle monete, banconote e valori di bollo trattati ed provvedere all'immediato ritiro dalla circolazione degli stessi, in caso di accertata o sospetta falsità.

❖ Gli incaricati della gestione di denaro e valori, che operano per conto di Fapi, i quali ricevono banconote o monete ritenute contraffatte o alterate, hanno l'obbligo di informare senza ritardo il proprio superiore, affinché provveda alle opportune denunce.

Articolo 8 - Riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- ❖ Fapi vieta al proprio personale in maniera assoluta, di acquistare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- ❖ È fatto, altresì, divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compiere in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- ❖ È, inoltre, vietato impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi.
- ❖ Fapi si impegna e in tal senso richiede al suo personale di verificare, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti e partner commerciali al fine di accertare la loro affidabilità e la legalità della loro attività, prima di instaurare rapporti commerciali o finanziari. Il personale di Fapi, pertanto, deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio applicabili al Fondo e delle altre disposizioni normative in materia.

Articolo 9 - Sicurezza sul lavoro

- ❖ Fapi mostra una particolare sensibilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori al fine di evitare i rischi connessi allo svolgimento dell'attività aziendale. Pertanto, tutto il personale di Fapi deve rispettare tutti gli obblighi di legge richiesti dalla normativa di riferimento.
- ❖ Fapi richiede che sia effettuata una adeguata formazione del proprio personale in materia di sicurezza e salute.
- ❖ Tutto il personale di Fapi deve adottare i piani di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza.
- ❖ Ogni dipendente non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.
- ❖ Per la tutela del proprio personale in caso di incendio, Fapi prevede che siano adottati dispositivi che segnalino efficacemente e tempestivamente il pericolo e che sia predisposto, inoltre, un piano di evacuazione. Il personale di Fapi sarà coinvolto periodicamente in prove simulate al fine di illustrare loro tutte le vie di fuga, opportunamente individuate con apposita segnaletica di avvertimento, nonché, informati sui comportamenti da adottare in caso di pericolo grave ed imminente.
- ❖ Periodicamente deve essere verificata l'idoneità degli stabilimenti e degli uffici, in Italia ed all'estero, assicurando il corretto adeguamento dei luoghi di lavoro alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e chiede a tutto il personale di rispettare tutte le prescrizioni in tal senso.
- ❖ Fapi richiede che sia, altresì, effettuato un costante controllo della propria struttura, affinché il piano di prevenzione dei rischi opportunamente adottato sia sempre allineato ai mutamenti organizzativi e alle evoluzioni della tecnica in tali settori. Tutto il personale di Fapi deve rispettare tale piano di prevenzione.
- ❖ I soggetti incaricati devono verificare che le imprese esecutrici dei lavori appaltati svolgano la propria attività in piena conformità alle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento.

- ❖ Il personale ed i collaboratori di Fapi devono assicurare la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.

Articolo 10 - Ambiente

- ❖ Fapi rivolge particolare attenzione alle questioni ambientali ed, in tal senso, si impegna ad adottare strategie e tecniche aziendali che migliorino l'impatto ambientale delle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente.
- ❖ Al fine di ridurre i rischi ambientali, ciascun destinatario deve operare in linea con i seguenti principi:
 - attuazione di tutte le azioni necessarie al fine di assicurare il rispetto e l'adeguamento alle previsioni normative vigenti;
 - costante aggiornamento del personale sull'evoluzione legislativa e normativa in materia ambientale;
 - progressiva integrazione della cura degli aspetti ambientali nelle attività svolte e sensibilizzazione del personale sulle problematiche ambientali, al fine di pervenire ad elevati standard di professionalità.

Articolo 11 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- ❖ L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione del Fapi. Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione.
- ❖ Il Fondo, attraverso i propri dipendenti ovvero rappresentanti, non deve promettere od offrire ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio ovvero ai dipendenti in genere della pubblica amministrazione o di altre istituzioni pubbliche, denaro beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi del Fondo o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.
- ❖ Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità) sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo e imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono essere sempre autorizzati ed adeguatamente documentati.
- ❖ È vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona finalizzata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio al Fondo.
- ❖ Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne all'Organismo di Vigilanza se dipendente ovvero al proprio referente aziendale se soggetto terzo.
- ❖ Il Fondo si impegna alla piena e scrupolosa osservanza delle regole emesse dalle Authority regolatrici del mercato ed a fornire tempestivamente le informazioni richieste dall'Autorità Garanti e dagli altri organi di regolazione nell'esercizio delle loro funzioni.

- ❖ Nell'ipotesi di partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti, erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi artificio o raggirio per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della P.A., ovvero distrarne l'utilizzo vincolato.
- ❖ È fatto divieto di accettare, offrire o anche solo promettere denaro o qualsivoglia altra utilità quale remunerazione per un'attività di mediazione illecita condotta da un soggetto, terzo ovvero anche appartenente a Fapi, che vanti relazioni esistenti o asserite con un pubblico funzionario.

Articolo 12 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

- ❖ Fapi collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.
- ❖ È fatto espresso divieto ai componenti del Fondo di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse del Fondo.
- ❖ È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
- ❖ È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Articolo 13 - Rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali e associazioni

- ❖ È fatto divieto ai soggetti autorizzati di stanziare finanziamenti a favore di partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, o ai loro rappresentanti e candidati. Da tale divieto devono ritenersi escluse le sponsorizzazioni a favore delle associazioni sindacali fondatrici del Fondo nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 15. È, altresì, fatto divieto di tenere comportamenti finalizzati ad influenzare, direttamente o indirettamente, esponenti politici. In tal senso, Fapi si astiene dall'erogare contributi nei confronti di organizzazioni con le quali potrebbe nascere un conflitto d'interessi.

Articolo 14 - Reati associativi

- ❖ È fatto divieto a tre o più persone di associarsi in Italia o all'estero allo scopo di commettere più delitti, anche di tipo mafioso o finalizzati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o all'immigrazione clandestina.

Articolo 15 - Sponsorizzazioni e donazioni

- ❖ Fapi si impegna a sponsorizzare esclusivamente eventi che abbiano un elevato valore culturale, sportivo o benefico e che siano di respiro nazionale e/o internazionale.
- ❖ Fapi si impegna a rispettare lo spirito di liberalità delle donazioni e vieta al proprio personale di effettuare donazioni al fine di ottenere un servizio.
- ❖ Il Fondo può concedere donazioni ad associazioni riconosciute e fondazioni nonché ad enti pubblici e non profit, che siano regolarmente costituite, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, civilistica e fiscale.

- ❖ Fapi vieta al proprio personale di aderire a proposte di sponsorizzazioni o donazioni qualora vi possa essere un possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale (ad esempio, rapporti di parentela con i funzionari della P.A. che possano favorire Fapi).

Articolo 16 - Trasparenza della contabilità e comunicazioni sociali

- ❖ Ogni operazione e transazione effettuata in Fapi deve essere correttamente registrata. Ciascuna operazione deve essere supportata da adeguata documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.
- ❖ I bilanci, le relazioni e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti, in osservanza delle norme codicistiche e dei principi contabili, con chiarezza e trasparenza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo.
- ❖ Per scritture contabili si intendono tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese.
- ❖ Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il registro delle imprese, che sono obbligatori per il Fondo devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.
- ❖ Tale principio va osservato anche in relazione ad informazioni relative a beni posseduti o amministrati da Fapi per conto di terzi.
- ❖ Tutto il personale di Fapi coinvolto nel processo deve: i) fornire informazioni chiare e complete; ii) assicurare l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni; iii) segnalare la presenza di conflitti di interesse.
- ❖ È fatto divieto di impedire od ostacolare il regolare svolgimento delle attività degli organi sociali, dei revisori e dei soci, collaborando, ove richiesto, all'espletamento di ogni forma di controllo e revisione della gestione sociale, previste dalla legge. In particolare, è fatto divieto, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, di tenere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo o revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale o alla società di revisione.
- ❖ È fatto divieto, altresì, di occultare o distruggere scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo tale da non renderli fruibili all'amministrazione finanziaria al momento dell'accertamento, al fine di consentire l'evasione ai terzi ai quali i documenti si riferiscono.

Articolo 17 - Informazioni aziendali, riservatezza e privacy

- ❖ La riservatezza delle informazioni è un bene che Fapi tutela anche attraverso i propri collaboratori pertanto:
 - ogni informazione ottenuta da un collaboratore in relazione alla propria attività è di proprietà di Fapi;
 - i dati che riguardano le persone saranno trattati nel rispetto delle disposizioni in vigore;
 - i collaboratori che vengono a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio devono usare la massima cautela e cura nell'utilizzare tali informazioni, evitandone la divulgazione a persone non autorizzate, sia all'interno, sia all'esterno dell'azienda;

- per informazioni riservate si intendono, a mero titolo esemplificativo: i programmi d'acquisto; le strategie di costi, di marketing o di servizi; relazioni sulle entrate e altre relazioni finanziarie non pubbliche.
- ❖ Il personale incaricato di divulgare al pubblico informazioni attinenti il Fondo, sotto forma di discorsi, partecipazioni a convegni, pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione, deve attenersi alle disposizioni emanate dal Fapi e ricevere, ove necessario, l'autorizzazione preventiva dell'ente aziendale a ciò delegato o dal responsabile addetto alle comunicazioni esterne.
- ❖ Il trattamento informatico delle informazioni deve essere sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare il Fondo da indebiti intrusioni od usi illeciti.
- ❖ La distruzione dei supporti materiali od elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure che regolano la materia e nei limiti previsti dalla legge.
- ❖ Fapi si impegna a proteggere le informazioni relative al proprio personale od a terzi, in adempimento a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.
- ❖ Il personale non rilascia informazioni in merito ad atti o provvedimenti relativi a procedimenti amministrativi, civili e penali in corso, nonché all'iter della pratica, prima che siano stati ufficialmente approvate da Fapi e comunicate formalmente all'esterno.
- ❖ Il personale, ferma restando l'osservanza delle norme a tutela della privacy, rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni. Pertanto, Fapi fa divieto espresso ai soggetti non autorizzati di divulgare dati ed informazioni del Fondo.
- ❖ Il personale osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.

Articolo 18 - Informazioni societarie verso l'esterno

- ❖ Le informazioni verso l'esterno devono essere in ogni caso tempestive in modo da trarre tutti i benefici derivanti dalla dimensione e dal potenziale del Fondo.

Articolo 19 - Autorità pubbliche di vigilanza

- ❖ Il personale di Fapi deve effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (come ad esempio il Ministero del Lavoro) cui è sottoposta Fapi, non operando alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità. In particolare, è fatto divieto di:
 - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Fondo;
 - effettuare le comunicazioni previste dalla legge, nonché la trasmissione dei dati e documenti specificamente richiesti da predette Autorità aventi contenuto contrario al suddetto obbligo di tempestività, trasparenza, veridicità e completezza;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
 - omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

Articolo 20 - I controlli interni

- ❖ La Società assicura un'organizzazione interna del lavoro tale da garantire che:
 - le procedure aziendali, anche informatiche, di amministrazione e gestione descrivono lo svolgimento di ogni operazione e transazione economica da cui devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie da utilizzarsi/utilizzate, la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità;
 - ci sia un adeguato livello di segregazione delle responsabilità, per cui la realizzazione di ogni processo richiede il supporto congiunto di diverse funzioni aziendali. Il soggetto che dispone ed effettua i pagamenti per conto del Fondo deve in ogni caso risultare diverso dal soggetto che effettua i controlli;
 - tutte le azioni e le operazioni di Fapi abbiano una registrazione adeguata e sia possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento;
 - ogni operazione abbia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;
 - tutta la documentazione interna sia tenuta in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali.
- ❖ Tutto il personale coinvolto nelle scritture contabili deve assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

Articolo 21 - Altri adempimenti

- ❖ Fapi vieta di:
 - effettuare, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche mediante condotte simulate, restituzioni di conferimenti effettuati dal socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli;
 - deliberare ripartizioni di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserve legali o distribuire riserve indisponibili;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - determinare, con atti simulati o fraudolenti, maggioranze fittizie nelle assemblee delle società.
- ❖ In ogni caso, sono vietate tutte le operazioni illecite su azioni o quote societarie e ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.
- ❖ È vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze fittizie nelle assemblee.
- ❖ È vietato instaurare rapporti con soggetti presenti nelle Liste di Riferimento compilate dall'Unione Europea relative a soggetti sottoposti a misure restrittive o segnalati in quelle relative al terrorismo internazionale, o dall'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti) o dall'ONU¹.
- ❖ È vietato instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali

¹ Le liste sono consultabili direttamente agli indirizzi web: (i) http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consolist.htm, per la lista predisposta dall'Unione Europea; (ii) <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>, per la lista OFAC (Office of Foreign Assets Control – Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti); (iii) <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>, per la lista predisposta dalle Nazioni Unite.

sussistano elementi di sospetto in ragione anche della eventuale operatività in paesi non collaborativi², ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di sospettosità o di irregolarità o che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o contabile.

Articolo 22 - Rapporti con i fornitori e consulenti

- ❖ Nei rapporti con i fornitori di beni e servizi, il personale di Fapi deve:
 - selezionare i fornitori sulla base dei criteri oggettivi quali il prezzo e la qualità del bene o servizio;
 - effettuare una verifica sull'affidabilità del fornitore/consulente, anche in relazione all'area geografica di appartenenza;
 - osservare le condizioni contrattuali e le previsioni di legge;
 - mantenere rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali.
- ❖ I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze interne, motivate ed illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere l'impegno di spesa, nei limiti del budget disponibile.
- ❖ In vigenza di rapporti continuativi di fornitura, Fapi intrattiene rapporti impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.
- ❖ Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura fapi verifica la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore
- ❖ Fapi, a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice.
- ❖ Nel caso in cui Fapi abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali da parte di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in qualità di consulenti, deve essere rispettata la normativa vigente.

Articolo 23 - Incassi e pagamenti

- ❖ I pagamenti in contanti non sono mai ammessi: tutti i pagamenti dovranno essere fatti tramite conto corrente i cui estremi siano indicati per iscritto.
- ❖ La richiesta di effettuare il pagamento ad una società o ad una persona fisica residente in un c.d. "paradiso fiscale", sarà sempre rifiutata, così come sarà rifiutato qualsiasi pagamento sui c.d. "conti numerati".

Articolo 24 - Rapporti con i clienti e partner commerciali

- ❖ Nei rapporti con i clienti e partner commerciali, il personale di Fapi deve:
 - effettuare una verifica sull'affidabilità personale e commerciale del cliente/partner commerciale, anche in relazione all'area geografica di appartenenza;
 - osservare le previsioni di legge, le condizioni contrattuali e le disposizioni aziendali;
 - mantenere rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali.

² Per l'elenco dei paesi si veda: www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0077.html.

Articolo 25 - Finanziamento ad associazioni terroristiche

- ❖ Fapi contrasta qualsiasi forma di finanziamento e/o rapporto con soggetti appartenenti a ad associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Articolo 26 - Gestione di documenti e sistemi informatici

- ❖ È vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. È altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri.
- ❖ Per "documento informatico" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
- ❖ È vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.
- ❖ È vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.
- ❖ È vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione del Fondo o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico o telematico altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.
- ❖ È vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o telematici. È altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. E', inoltre, vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.
- ❖ Sono vietate la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità.
- ❖ È vietato qualsiasi utilizzo di software privi della licenza d'uso e del marchio SIAE, non conformi alle normative sul copyright e sul diritto di autore.

Articolo 27 - Tutela dei marchi e brevetti e del diritto d'autore

- ❖ È vietato contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali ovvero alterare e fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
- ❖ È fatto divieto di alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri ovvero fare uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
- ❖ È vietato introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
- ❖ È fatto divieto detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al punto precedente.
- ❖ È vietato riprodurre, trascrivere, diffondere, vendere o mettere in vendita o porre altrimenti in commercio un'opera altrui o rivelarne il contenuto prima che sia reso pubblico o introdurre e mettere in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana.

- ❖ È vietato mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.
- ❖ È fatto divieto di riprodurre un numero di esemplari maggiore di quello che si aveva il diritto di riprodurre.
- ❖ È fatto divieto di duplicare abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Le condotte di cui sopra sono, altresì, vietate quando concernano qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
- ❖ È vietato, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza l'autorizzazione dell'autore ovvero eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati.
- ❖ È fatto divieto riprodurre abusivamente, trasmettere o diffondere in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
- ❖ È vietato introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- ❖ È fatto divieto fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o il noleggio o detenere per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti o che abbiano la prevalente finalità di eludere misure tecnologiche di protezione. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.
- ❖ È vietato abusivamente rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.
- ❖ È fatto divieto di distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche di cui sopra.

Articolo 28 - Rinvio

- ❖ Il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dal Fondo ex D. Lgs. n. 231/01.

Articolo 29 - Sanzioni disciplinari

- ❖ L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro ovvero illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto

dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

- ❖ L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con Fapi.
- ❖ La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
- ❖ Il Fondo si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, così come previsto dal Sistema Sanzionatorio allegato al Modello Organizzativo

Articolo 30 - Entrata in vigore, coordinamento, efficacia, aggiornamento e modifiche

- ❖ Il presente Codice è stato adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo n. 06/17, in data 30 gennaio 2017 con efficacia immediata.
- ❖ Ogni aggiornamento, modifica o aggiunta al presente Codice deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e diffusa tempestivamente ai destinatari.
- ❖ Il presente Codice è disponibile sul sito internet del Fapi, sulla rete Intranet aziendale ed è affisso nelle bacheche di ogni immobile occupato dai dirigenti e dai dipendenti di Fapi.